

CAF / DELIBERA DIREZIONE

La Direzione Nazionale della CNA, riunitasi a Roma il 7/10/1999, ha esaminato e discusso dello stato di attuazione dei Centri autorizzati di Assistenza fiscale alle imprese (CAF) dopo gli interventi normativi recati a tale materia dal D.Lgs. 490/98 e dal DM. 31.5.99 n. 164.

In particolare si è rilevato come tali disposizioni abbiano accolto numerose istanze avanzate dalla CNA in questi ultimi anni ed in particolare che le società CAF possono essere ora **società multiservizi** a favore delle imprese associate, comprese le società di capitale non tenute al collegio sindacale, senza essere vincolate ad uno statuto avente come unico scopo la sola assistenza fiscale.

Non solo, ma la possibilità per le società CAF di poter svolgere anche l'attività di **gestione libri paga**, di cui alla legge 12 del 1979, a favore delle imprese artigiane e delle piccole imprese associate, realizza le condizioni per una razionalizzazione delle strutture di servizio delle organizzazioni territoriali della Confederazione.

Ciò premesso, la Direzione Nazionale ritiene opportuno sostituire la Delibera, sul medesimo argomento, adottata il 9.9.1992, osservando che la competenza territoriale della società CAF non dovrà essere necessariamente quella Regionale come invece era previsto dalla citata delibera del 9.9.92, ma quella che a livello territoriale gli organi associativi riterranno ottimale sotto il profilo organizzativo al fine della migliore qualità dei servizi da erogare agli associati: regionale, interregionale, provinciale, interprovinciale.

Tenuto poi conto che la costituzione di società CAF da parte di organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali di categoria fra imprenditori presenti nel CNEL è possibile solo *“previa delega della propria associazione nazionale”* (art. 32, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 9.7.97 n. 241, come modificato dal D.Lgs. 490/98), la Direzione Nazionale della CNA delibera che la concessione della delega avvenga per atto del Presidente Nazionale fin da ora autorizzato, nei confronti dei seguenti soggetti che faranno richiesta di costituire, singolarmente o congiuntamente tra loro, Società CAF imprese:

a) CNA - Associazioni provinciali, come individuate dalla Disciplina transitoria dello Statuto Nazionale 9.12.1996;

b) CNA - Federazioni regionali.

Sarà tuttavia possibile concedere detta delega ai sopra richiamati soggetti anche nel caso che intendano costituire la società CAF imprese con organizzazioni non facenti parte del sistema CNA aderenti, però, ad associazioni sindacali di categoria fra imprenditori presenti nel CNEL o riconosciute di rilevanza nazionale, previo gradimento indispensabile della Presidenza Nazionale CNA.

La Delega sarà concessa alle condizioni che la Delibera adottata da parte delle singole Direzioni della/e Associazione/i provinciale/i o Federazione/i regionale/i richiedente/i, di costituzione di una società ovvero di trasformazione di una società esistente secondo le disposizioni del D.Lgs. 28.12.1998 n. 490, indichi:

- le quote o le azioni che saranno possedute come pure le quote o le azioni che saranno possedute dagli altri soci;
- l'impegno a comunicare in futuro alla Confederazione le intenzioni di trasferimento di quote o azioni possedute al fine dell'assenso preventivo come disposto dall'articolo 9, comma 4, del DM. 31.5.99 n. 164;

- la denominazione delle società di servizi di cui, **eventualmente**, la costituenda società CAF intenderà avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività che si intendono affidare alle stesse (art. 7, comma 1, lettera c) del DM. 31.5.99 n. 164). In questo caso andrà indicata la quota di capitale sociale posseduta dalla/e organizzazione/i costituente/i la società CAF ovvero indicando se possedute al 100% dagli associati alle predette organizzazioni costituenti (art. 11 DM. 164/99);
- l'impegno all'adozione, da parte della società CAF, del marchio CNA e l'assunzione di una denominazione che ne identifichi l'appartenenza al sistema CNA;
- se lo Statuto limiterà l'attività della società CAF alla sola assistenza fiscale ovvero sarà multiservizi.

La Direzione Nazionale delibera poi:

- di affidare l'istruttoria delle richieste di costituzione di società CAF, ai fini della concessione della delega della Presidenza Nazionale, alla CNA Servizi e Informatica (CNASI);
- che venga predisposto un Coordinamento Nazionale CAF imprese;
- che ai fini della creazione del sistema informativo (CNA SIN) i CAF CNA, le Associazioni CNA e le Società di servizi che hanno ottenuto il collegamento telematico in ragione della loro appartenenza al sistema CNA inviino i dati delle Dichiarazioni ai centri SIN che verranno individuati;
- che venga riconosciuto dai sopra richiamati soggetti un contributo di lire 500 per ogni Dichiarazione trasmessa dagli stessi ai fini del finanziamento parziale del progetto CNA SIN;

- che il contributo di cui sopra aumenti a £. 2.000 nel caso di Dichiarazione asseverata;
- che questi ultimi tre punti siano ricompresi nelle delibere delle Associazioni Provinciali e/o Regionali ai fini della concessione della delega.

(Mod. Provincia)



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**

Sede Nazionale
00161 Roma - Via G. A. Guattani, 13
Tel. (06) 4419811 - 44188205-206
Fax (06) 44249511 - E-mail: presidenza@cna.it

Sede di Bruxelles
B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124
Tel. + 32 237461429
Fax + 32 237461429

Indirizzo Internet: <http://www.cna.it>

DELEGA PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ CAF IMPRESE

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA), associazione sindacale di categoria fra imprenditori, presente nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, costituita nel 1946, con sede in ROMA, via G. A. Guattani 13,

VISTA

l'istanza avanzata in data, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. 9.7.97 n. 241, dalla CNA - Associazione Provinciale di, organizzazione aderente a questa Confederazione,

VISTA

la delibera della Direzione Provinciale della suddetta CNA - Associazione Provinciale del/... con la quale, conformemente alla delibera della Direzione Nazionale CNA del 7.10.99, si è deliberato:

- di costituire una società CAF Imprese secondo le disposizioni degli articoli 32 e seguenti del D.Lgs. 9.7.1997 n. 241 come aggiunti dal D.Lgs. 28.12.1998 n. 490;

ovvero

- di modificare una società esistente in una società CAF Imprese secondo le disposizioni degli articoli 32 e seguenti del D.Lgs. 9.7.1997 n. 241 come aggiunti dal D.Lgs. 28.12.1998 n. 490;

- di detenere le quote/azioni della stessa società CAF Imprese nella percentuale del, mentre le restanti quote/azioni saranno detenute:

da.....per il ... %
da.....per il ... %
da.....per il ... %

- di comunicare in futuro alla Confederazione le intenzioni di trasferimento di quote/azioni possedute, al fine dell'assenso preventivo come previsto dall'articolo 9, comma 4, del DM. 31.5.99 n. 164;

- di denominare la società CAF Imprese, con l'impegno all'adozione del marchio CNA;

- che la costituenda società CAF Imprese si avvalga, per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, della Società di cui la suddetta CNA - Associazione Provinciale detiene il% delle quote/azioni ovvero della Società..... posseduta al 100% da associati alla suddetta CNA-Associazione Provinciale, ai sensi dell'art. 11, DM. 164/1999, affidando alla stessa (art. 7, comma 1, lettera c) DM. 31.5.99 n. 164) le seguenti attività:
- di prevedere nello Statuto della società CAF Imprese che l'attività sia limitata alla sola assistenza fiscale alle imprese ovvero estesa anche ad altre attività di servizio quali:
- di inviare e far inviare, dalla costituenda società CAF Imprese e dalle Società di servizi che hanno ottenuto il collegamento telematico in ragione della loro appartenenza al sistema della suddetta CNA - Associazione Provinciale, i dati delle Dichiarazioni dei redditi ai Centri SIN - Sistema informativo nazionale - e contribuire allo stesso SIN in ragione di lire 500 per ogni dichiarazione trasmessa e di lire 2.000 in caso di dichiarazione asseverata,

DELEGA

la richiamata CNA - Associazione Provinciale, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Presidente Sig., alla costituzione di una Società CAF Imprese ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 9.7.97 n.241.

Il Presidente
Gonario Nieddu

Roma,

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla Sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per il Veneto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A5926

DECRETO 12 luglio 1999.

Individuazione degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV del regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che ha aggiunto nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 il capo V, recante disposizioni in materia di assistenza fiscale;

Visto l'art. 28 del regolamento recante norme per l'assistenza fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che attribuisce al

Dipartimento delle entrate la individuazione, con propri provvedimenti organizzativi, degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV del citato regolamento;

Visti gli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è attribuito alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Art. 2.

Gli albi dei centri autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono tenuti presso la direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione.

Eventuali variazioni o integrazioni dei dati di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto, sono comunicate per il tramite della direzione regionale delle entrate territorialmente competente.

Art. 3.

Le comunicazioni ed i relativi allegati, di cui all'art. 21 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono inoltrate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del professionista.

Art. 4.

La vigilanza di cui agli articoli 10 e 25 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è esercitata dalla direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione e dalle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti in relazione al luogo di effettivo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A6061